

Regolamento Scuola Ingegneria

D.R. 17 settembre 2013 n. 32305 - Emanazione

Art. 1

(Finalità e Aree culturali)

1. La Scuola di Ingegneria dell'Università di Pisa (nel seguito: Scuola) ha lo scopo di promuovere, organizzare e coordinare attività di alta formazione nei settori scientifico-tecnologici dell'Ingegneria, in ottemperanza alle norme Statutarie e regolamentari dell'Ateneo e nel rispetto dell'autonomia e delle prerogative dei singoli Dipartimenti ad essa afferenti.
2. La Scuola si propone in particolare di:
 - a. mantenere ed arricchire il patrimonio culturale derivante da una esperienza secolare nella formazione di una figura professionale come quella dell'Ingegnere, fondamentale per lo sviluppo socio-economico-culturale del paese;
 - b. contribuire al miglioramento della qualità dei Corsi di Studio dell'area dell'Ingegneria, migliorarne il coordinamento e le sinergie e favorire iniziative a carattere multidisciplinare.
 - c. costituire un organo istituzionale nell'ambito del quale possano essere discusse e coordinate le problematiche specifiche connesse con la formazione dell'Ingegnere, riconoscendo che il suo profilo professionale, qualunque sia la sua specializzazione, è caratterizzato da un "modus operandi", da una base culturale e un approccio ai problemi con molte e fondamentali basi comuni;
 - d. disporre di una sede nella quale discutere e risolvere le complesse problematiche organizzative e logistiche di una attività di formazione superiore ad alto contenuto pluri-disciplinare e inter-disciplinare, come quella dei corsi di studio in Ingegneria;
 - e. offrire agli studenti che intraprendono studi in Ingegneria una interfaccia comune, che li faccia sentire parte di un sistema formativo coordinato e unitario;
 - f. creare un ambito di fattiva collaborazione con i docenti delle materie di base, riconoscendone l'apporto insostituibile e la valenza irrinunciabile per la formazione dell'ingegnere.

Art. 2

(Dipartimenti afferenti alla Scuola)

1. Alla Scuola partecipano i Dipartimenti di cui all'Allegato 1. Eventuali modifiche dell'allegato non comportano modifiche al presente regolamento.

Art. 3

(Corsi di Studio coordinati dalla Scuola)

1. La Scuola coordina i corsi di studio afferenti ai Dipartimenti, di cui all'Allegato 2. Eventuali modifiche dell'allegato non comportano modifiche al presente regolamento.
2. Nel caso di corsi di studio che abbiano carattere interateneo, il coordinamento è deliberato dal Consiglio della Scuola qualora nella convenzione tra gli Atenei che istituisce il corso interateneo sia previsto il coordinamento da parte della Scuola.

Art. 4

(Sede della Scuola)

1. La Scuola ha sede in Largo Lucio Lazzarino.

Art. 5

(Funzioni e competenze della Scuola)

1. La Scuola assolve le seguenti funzioni principali, per le quali i Dipartimenti partecipanti conferiscono le deleghe necessarie:
 - a. coordina e razionalizza le attività didattiche dei corsi di studio afferenti alla Scuola, al fine di promuoverne il miglioramento della qualità;
 - b. cura, in collaborazione con i dipartimenti, la relazione annuale relativa all'andamento delle attività didattiche di cui all'articolo 24, comma 2, lettera l. dello Statuto dell'Ateneo;

- c. esprime parere, su iniziativa dei dipartimenti direttamente interessati, circa l'attivazione o la soppressione di corsi di studio rientranti nelle disposizioni dell'Art.3;
- d. individua criteri omogenei per la definizione della programmazione didattica dell'intera area dell'ingegneria, raccoglie le richieste dei corsi di studio in termini di risorse umane e strumentali ed esprime parere sulla coerenza complessiva e la sostenibilità della stessa, formulando una proposta di utilizzo delle risorse comuni, sulla base della quale i Dipartimenti approvano la programmazione didattica relativa ai corsi di studio di loro competenza;
- e. stabilisce il calendario dell'attività didattica e dispone e regola le eventuali sospensioni straordinarie della stessa;
- f. stabilisce l'orario e le modalità di utilizzo da parte dei corsi di studio dei locali destinati all'attività didattica e delle Aule Ulisse Dini e Antonio Pacinotti della ex Facoltà di Ingegneria (orario lezioni, esami, lauree, eventi);
- g. propone criteri uniformi, nel rispetto delle deliberazioni dell'Ateneo in materia, per la determinazione dei compensi relativi alle attività didattiche che non possano essere coperte come compiti istituzionali;
- h. coordina e promuove, in collaborazione con i dipartimenti interessati, le attività di internazionalizzazione in ambito didattico;
- i. coordina e promuove, quando di interesse generale, la gestione di borse per la frequenza di corsi di studio da essa coordinati e premi riservati ai relativi studenti;
- j. promuove e intrattiene i rapporti con enti e con associazioni culturali e professionali e con analoghe istituzioni in ambito nazionale ed internazionale;
- k. organizza le attività di orientamento e verifica in ingresso, definendo i relativi requisiti e organizzando, ove necessario, i corsi di recupero e le relative verifiche;
- l. cura, in collaborazione con gli ordini professionali, l'organizzazione delle prove di abilitazione all'esercizio della professione;
- m. cura l'organizzazione delle attività didattiche extra-curricolari;
- n. promuove, in collaborazione con gli enti esterni interessati, la diffusione delle informazioni relative alle offerte di impiego professionale ("job placement");
- o. collabora con l'ateneo e con i dipartimenti interessati alla individuazione e segnalazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali destinati alla didattica;
- p. collabora con il Polo Informatico di Ingegneria del SID, al fine di un utilizzo razionale dei supporti informatici indispensabili (computer, software), per garantirne la massima fruibilità per le attività didattiche dell'Area di Ingegneria;
- q. collabora con il Polo Informatico di Ingegneria del SID, all'organizzazione del sito web e alla gestione interattiva delle informazioni relative all'attività didattica;
- r. collabora con il Polo di Ingegneria del Sistema Bibliotecario di Ateneo, nell'aggiornamento del materiale bibliografico legato all'attività didattica.

Art. 6 **(Organi della Scuola)**

1. Sono Organi della Scuola:
 - a. il Presidente della Scuola (nel seguito Presidente)
 - b. il Consiglio della Scuola (nel seguito Consiglio)
 - c. la Commissione Paritetica docenti-studenti (nel seguito Commissione Paritetica)

Art. 7 **(Il Presidente)**

1. Il Presidente rappresenta la Scuola, ha funzioni di direzione, vigilanza e coordinamento sulle attività della Scuola, cura i rapporti con i Direttori dei Dipartimenti e i Presidenti di corso di studio coinvolti, convoca e presiede il consiglio della scuola, ne attua le delibere, e fissa l'ordine del giorno delle relative riunioni.
2. Il Presidente è eletto, a scrutinio segreto, dal consiglio, al suo interno, tra i professori ordinari a tempo pieno. Al primo turno di votazione il Presidente è eletto a maggioranza dei componenti; al secondo turno di votazione il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei votanti. Nel caso di

mancata elezione alla seconda votazione si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nell'ultima votazione. In caso di parità risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di ruolo e, in caso di ulteriore parità, il più giovane d'età. Ogni turno di votazione è valido solo se vi abbia partecipato almeno la metà dei componenti del consiglio.

3. Il Presidente è nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici e può essere rieletto una sola volta consecutivamente.
4. Il Presidente designa un Vicepresidente, nominato con decreto del Rettore, fra i professori a tempo pieno del consiglio della scuola, che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o assenza, e dura in carica per tutta la durata del mandato del Presidente.
5. Il Vicepresidente è revocato con decreto del Rettore su proposta del Presidente.

Art. 8

(Il Consiglio)

1. Il Consiglio delibera in ordine a tutte le funzioni e competenze della Scuola di cui all'Art. 5, che non siano di competenza esclusiva del Presidente.
2. In modo specifico, delibera in ordine al coordinamento e alla razionalizzazione delle attività didattiche con particolare riguardo alla gestione dei servizi comuni ad esse connessi.
3. Su richiesta dei dipartimenti direttamente interessati, esprime parere sull'attivazione e la soppressione dei corsi di studio rientranti nelle disposizioni dell'Art.3.
4. Le delibere del consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti. La seduta è valida se vi partecipa almeno la metà più uno del numero degli aventi diritto diminuito del numero degli assenti giustificati. Per la validità della seduta è comunque necessario un numero di presenti pari ad $\frac{1}{3}$ arrotondato all'intero superiore del numero degli aventi diritto.
5. Il consiglio è composto:
 - a. dai direttori dei dipartimenti che fanno parte della scuola;
 - b. da una rappresentanza dei docenti dei Dipartimenti afferenti alla Scuola, in misura inferiore o al più pari al 10% del totale dei docenti afferenti, arrotondata all'intero inferiore, e comunque in numero massimo di 40. La rappresentanza dei docenti è determinata come segue:
 - i. 2 rappresentanti del Dipartimento di Matematica;
 - ii. 2 rappresentanti del Dipartimento di Fisica;
 - iii. i rimanenti rappresentanti dei Dipartimenti dell'Area di Ingegneria sono determinati in maniera direttamente proporzionale alla consistenza numerica dei docenti afferenti ai rispettivi Dipartimenti.In prima applicazione, i rappresentanti dei docenti dei Dipartimenti dell'area di Ingegneria risultano:
14 rappresentanti del DICI,
12 del DII,
10 del DESTEC.
 - c. da una rappresentanza degli studenti in misura non inferiore al 15% della componente docente del consiglio, eletta tra i rappresentanti degli studenti nei corsi di studio afferenti ai dipartimenti e coordinati dalla scuola. In prima applicazione, i rappresentanti degli studenti sono 8.
6. Per l'elezione della rappresentanza di cui al precedente punto b. si costituiscono tanti collegi quanti sono i dipartimenti. L'elettorato attivo è esteso a tutti i docenti di ciascun collegio, l'elettorato passivo è costituito dai membri docenti del collegio che siano anche rappresentanti in Giunta del Dipartimento o Presidenti dei Corso di Studio coordinati dalla Scuola. Ogni elettore di ciascun collegio può esprimere al massimo due preferenze. Risultano eletti coloro, che hanno avuto il maggior numero di preferenze; a parità di voti risulta eletto chi ricopre la carica di Presidente di Corso di Studio; in ogni caso, a parità di voti risulta eletto il più anziano in ruolo e, in caso di ulteriore parità, il più giovane di età. Le elezioni vengono indette dal Decano dei Direttori dei Dipartimenti dell'Area di Ingegneria con almeno 15 giorni di preavviso nel trimestre precedente la conclusione del mandato del Consiglio in carica. In fase di prima attuazione del presente Regolamento l'indizione delle elezioni del Consiglio avverrà ad opera del decano entro 30 giorni dal decreto di istituzione della Scuola.
7. Per l'elezione della rappresentanza di cui al punto c. del comma 5 precedente l'elettorato attivo e passivo è riservato ai Rappresentanti degli Studenti nei Consigli di Corso di Studio coordinati dalla Scuola i quali durano in carica per due anni e possono essere rieletti una sola volta consecutivamente. Le elezioni sono indette con le stesse modalità indicate al punto d. dal Presidente della Scuola. In fase di prima attuazione del presente Regolamento l'indizione delle elezioni dei rappresentanti degli studenti avverrà ad opera del

decano dei direttori dei tre Dipartimenti dell'Area di Ingegneria entro 30 giorni dal decreto di istituzione della Scuola.

Art. 9

(La Commissione Paritetica)

1. La commissione paritetica è composta dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio e da un pari numero di docenti designati dal Consiglio, tra cui il Presidente della Scuola o suo delegato, che presiede la commissione.
2. È compito della commissione paritetica:
 - a. svolgere un'attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica e degli altri servizi ad essa connessi di cui sono responsabili i professori, i ricercatori ed il personale ad ogni titolo incaricato;
 - b. individuare gli indicatori per la valutazione delle predette attività;
 - c. formulare, su richiesta del Presidente della Scuola, pareri sull'attivazione e sulla soppressione dei corsi di studio;
 - d. formulare pareri sui regolamenti e gli ordinamenti dei corsi di studio;
 - e. formulare pareri sulla relazione annuale relativa all'andamento delle attività didattiche di cui all'articolo 24, comma 2, lettera l. dello Statuto dell'Ateneo;
 - f. formulare pareri sulla coerenza fra i crediti assegnati alle attività formative, il carico effettivo sugli studenti e gli specifici obiettivi del corso di studio.

Art. 10

(Risorse)

1. I Dipartimenti dell'Area di Ingegneria mettono a disposizione della Scuola le risorse necessarie al suo funzionamento. Tali risorse consisteranno in spazi ed unità di personale assegnate temporaneamente per compiti specifici alla Scuola.
2. Inoltre, sarà costituito uno specifico fondo a valere sul bilancio del Dipartimento di afferenza del Presidente pro tempore della Scuola.
3. L'entità del fondo verrà stabilita ed approvata annualmente dai Dipartimenti afferenti alla Scuola, sulla base di una delibera della Scuola stessa contenente il piano di spesa e la previsione del proprio fabbisogno per il successivo anno accademico e la relazione relativa alle spese sostenute nell'anno accademico precedente.
4. La delibera di previsione del fabbisogno è approvata dal Consiglio della Scuola in tempo utile per l'anno accademico successivo.
5. Il fondo verrà annualmente costituito in tempo utile per ciascun anno accademico utilizzando uno stanziamento interno proveniente dal Dipartimento di competenza del fondo medesimo ed i trasferimenti provenienti dagli altri Dipartimenti della Scuola.

Art. 11

(Regolamento)

1. Il presente regolamento è approvato dal Consiglio a maggioranza assoluta dei suoi componenti; è soggetto ai controlli previsti dall'art.46 dello Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo, è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito web di Ateneo.
2. Per le modifiche o integrazioni al presente Regolamento si applica la stessa procedura di cui al comma precedente.

Art. 12

(Norma rinvio)

1. Per tutto quanto non specificato nel presente regolamento, si rimanda allo statuto ed ai regolamenti generali e specifici dell'Ateneo.

ALLEGATO 1

Elenco dei Dipartimenti partecipanti alla Scuola:

- DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'ENERGIA, DEI SISTEMI, DEL TERRITORIO E DELLE COSTRUZIONI (DESTEC)
- DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E INDUSTRIALE (DICI)
- DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE (DII)
- DIPARTIMENTO DI FISICA (DF)
- DIPARTIMENTO DI MATEMATICA (DM)

ALLEGATO 2

Corsi di studio coordinati dalla Scuola

Con riferimento al DM 270/2010, i corsi di studio appartenenti alle classi da L7 a L9, da LM20 a LM35 e alla classe LM4.